

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI RAPPORTI BANCARI E FINANZIARI

1	La responsabilità precontrattuale: gli obblighi informativi precontrattuali nei rapporti bancari	3
1.1	Operazioni e servizi bancari e finanziari in generale	3
1.1.1	Gli annunci pubblicitari	4
1.1.2	I fogli informativi	4
1.1.3	Documento di sintesi	5
1.2	Credito ai consumatori	5
1.2.1	La valutazione del merito di credito.....	6
1.3	Credito immobiliare ai consumatori.....	7
1.3.1	La valutazione del merito di credito.....	9
1.3.2	La valutazione dei beni immobili	10
1.4	Servizi di pagamento.....	10
1.5	Conti di pagamento	11
1.6	Offerta di prodotti e servizi bancari “fuori sede” o mediante tecniche di comunicazione a distanza.....	12
1.7	Pronunce dell’ABF in materia di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali	14
1.7.1	Collegio di Roma, decisione n. 16476 del 08 luglio 2021.....	14
1.7.2	Collegio di Milano, decisione n. 15546 del 24 giugno 2021.....	15
1.7.3	Collegio di Bologna, decisione n. 11361 del 03 maggio 2021 ...	15

1.7.4	Collegio di Coordinamento, decisione n. 8049 del 21 marzo 2019	16
.....		16
2	La responsabilità contrattuale in tema di rapporti bancari	17
2.1	Responsabilità da abusiva concessione del credito...	17
2.1.1	... nei confronti del fideiussore	17
2.1.2	... nei confronti del soggetto finanziato	17
2.2	Responsabilità da pagamento dell'assegno a persona non legittimata	21
.....		21
2.3	Responsabilità da recesso abusivo dal rapporto di apertura di credito	22
.....		22
2.4	Il problema dell'onere della prova nelle cause per la rideterminazione del saldo del conto corrente.....	25
3	La responsabilità extracontrattuale da abusiva concessione del credito	27
.....		27

1 La responsabilità precontrattuale: gli obblighi informativi precontrattuali nei rapporti bancari

1.1 Operazioni e servizi bancari e finanziari in generale

In base a quanto stabilito dall'art. 116 TUB e dalle disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (c.d. "**Provvedimento Trasparenza**" del 29 luglio 2009), nella fase precontrattuale le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti in modo chiaro ai clienti:

- i **tassi di interesse**;
- i **prezzi** e le **altre condizioni economiche** relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora.

Inoltre, per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, deve essere pubblicizzato il **tasso effettivo globale medio**¹ (TEGM). Per tutte le suddette informazioni obbligatorie **non** può essere fatto **rinvio agli usi**.

Le **disposizioni** in materia di informativa precontrattuale **non si applicano**:

- all'attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale;
- agli strumenti di pagamento a spendibilità limitata.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

¹ Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, indica il valore medio dei tassi d'interesse annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

1.1.1 Gli annunci pubblicitari

Per “**annunci pubblicitari**” si intendono tutti i **messaggi**, in qualsiasi forma diffusi, aventi **natura promozionale**, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela.

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

1.1.2 I fogli informativi

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti, nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti **informazioni** sull’**intermediario**, sulle **condizioni** e sulle **principali caratteristiche** dell’**operazione** o del **servizio** offerto.

I fogli informativi devono contenere almeno:

1. informazioni sull’intermediario;
2. le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio;
3. un elenco completo delle condizioni economiche;
4. le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).

1.1.3 Documento di sintesi

Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula cui è unito un **documento di sintesi**, che riporta in **maniera personalizzata**, secondo quanto previsto dal contratto, le **condizioni economiche** pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

1.2 Credito ai consumatori

Il Capo II del Titolo VI del TUB detta la specifica disciplina applicabile ai **contratti di credito**, comunque denominati, **tra un finanziatore e un consumatore**, definito dall'art. 121, comma 1, lettera b), TUB come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

L'art. 123 TUB stabilisce che gli **annunci pubblicitari** che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni:

1. il tasso d'interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o variabile;
2. le spese comprese, comunque denominate, nel costo totale del credito;
3. l'importo totale del credito;
4. il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
5. la durata del contratto, se determinata;
6. se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore;
7. l'ammontare delle singole rate.

Il **tasso annuo effettivo globale** è un indicatore sintetico di costo che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Esso è **comprensivo** degli **interessi** e di tutti i **costi**, le **commissioni**, le **imposte** e tutte le **altre spese** che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.